

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2521

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori COSSIGA, BEVILACQUA, CIRAMI,
COMPAGNA, FABRIS, GUBERT, MANUNZA, MURINEDDU,
PEDRINI, RIGHETTI, RONCONI, SALINI, SODANO Calogero,
TOGNI, VICINI, GAGLIONE, TURRONI e ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2003

—————

Procedura speciale per la ratifica del trattato per la nuova
Costituzione dell’Unione europea

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il «progetto» o gli eventuali «progetti alternativi» che saranno elaborati dalla cosiddetta Convenzione di Laeken, in materia di nuova «Costituzione» dell'Unione europea, sono un appuntamento storico per gli Stati, le nazionalità e i popoli che fanno parte dell'Unione stessa.

Dalle riforme che saranno proposte e concordate potrà nascere la nuova Costituzione europea e da essa potrebbe derivare una svolta storica nell'assetto istituzionale, culturale ed etico degli attuali Stati, formatisi nella loro configurazione moderna in un lungo tragitto che - dalle monarchie assolute e, in particolare, dallo Stato francese fondato da S. Luigi IX e dal di lui nipote re Luigi XI di Francia, passando attraverso lo Stato «apparato» di cui Federico il Grande, re di Prussia, introducendo la moderna distinzione tra Stato e Casa regnante, si considerava il «primo impiegato»; alla Rivoluzione francese, che fondò il moderno Stato-nazione anche per influsso della Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688 e della Gloriosa Rivoluzione americana - ha determinato il loro attuale assetto di Stati costituzionali e parlamentari liberal-democratici.

E questo non è senza rilevanza per il sistema delle libertà individuali e delle autonomie locali delle nazioni e delle nazionalità, poiché il regime di libertà ormai consolidato nell'Europa occidentale e in via di consolidamento nell'Europa orientale è intimamente legato al concetto attuale di Stato e di Stato-nazione.

Le decisioni che gli Stati dovranno assumere - poiché la nuova Costituzione europea dovrà essere adottata con un nuovo Trattato la cui ratifica dovrà essere assoggettata ai Parlamenti nazionali - dovrebbero essere non solo decisioni di Governi e di Parla-

menti, ma decisioni dei popoli, perchè l'Europa è l'Europa delle nazioni e dei popoli, è l'Europa dei portoghesi, dei castigliani, dei baschi e dei catalani; è l'Europa degli italiani, con le loro minoranze catalane, valdostane, sudtirolesi, sarde e slovene; è l'Europa dei francesi, con le loro minoranze bretoni e normanne; è l'Europa del Galles, dell'Inghilterra e della Scozia; è l'Europa dei vari popoli tedeschi, dalla Renania all'Austria; è l'Europa di Cervantes, di Calderon de la Barca, di Shakespeare, di Dante, di Goethe, di Schiller e di tanti altri: è l'Europa delle grandi culture nazionali e delle nazionalità minoritarie, e non è certo l'Europa «astratta» della burocratica Commissione europea di Bruxelles, nè dell'euro, nè degli «euroentusiasti», anche del nostro Paese. E l'Europa futura o manterrà e rinverdirà questo suo grande patrimonio culturale rivendicando la sua cultura giudeo-cristiana e le sue antiche radici nella antica cristianità, o sarà una costruzione artificiale e artificiosa, senza identità, che non potrà competere né confrontarsi con grandi nazioni, quali la nazione americana, la nazione russa e la nazione cinese.

Per questo il trattato che sarà eventualmente approvato dal Consiglio intergovernativo, su relazione della Convenzione di Laeken, dovrà esser ratificato, prima che dai Governi e dai Parlamenti, dai popoli d'Europa.

Pertanto con il presente disegno di legge costituzionale si propone che l'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento abbia rango di legge costituzionale e sia confermata dal popolo in un libero *referendum* di cui si dà una particolare disciplina. Il disegno di legge dispone espressamente, all'articolo 1, comma 1, che la ratifica delle modifiche ai Trattati istitutivi dell'Unione europea, della Comunità europea e della Comu-

nità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sarà autorizzata in conformità alla procedura speciale di cui ai commi da 2 a 5 dello stesso articolo 1 e in deroga all'articolo 138 della Costituzione. È opportuno infatti rendere esplicito che detta procedura rappresenta una deroga al procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, poichè in questo caso il *referendum* confermativo è necessario, e non meramente eventuale come nell'articolo 138. Sempre all'articolo 1, comma 1, si prevede che la medesima legge costituzionale disponga le necessarie modifiche alla costituzione e ad altre leggi costituzionali. Detta disposizione, non strettamente indispensabile, intende tuttavia richiamare l'attenzione del legislatore sul problema del coordinamento fra la Costituzione e le future norme dei trattati dell'Unione europea. Nel comma 2 si prevede la procedura per l'adozione da parte di ciascuna Camera di detta legge costituzionale, con un puro e semplice ricalco dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, che si rende peraltro opportuno per chiarire in termini inequivoci lo svolgimento della procedura proposta e il fatto che essa, pur derogando all'articolo 138 della Costituzione, ne rispetta l'impianto di fondo. Analogamente, del resto, fu fatto con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, istitutiva della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Al comma 3 si propone una disposizione ripresa dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, che disciplina il *referendum* ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Nel comma successivo vengono stabilite le deroghe alla procedura *ex* articolo 138: il *referendum* con-

fermativo viene previsto come necessario e vincolante e non meramente eventuale nè consultivo; esso si svolgerà in ogni caso qualunque sia la maggioranza parlamentare con cui la legge è stata approvata, poiché scompare la clausola preclusiva legata al *quorum* dei due terzi; infine è prescritto un *quorum* di votanti per la validità del *referendum*, *quorum* che come è noto manca nell'articolo 138. Ciò è opportuno e necessario data l'importanza fondamentale per il futuro dello Stato e della nazione italiana delle decisioni che si assumeranno. La disposizione è sostanzialmente ripresa dalla ricordata legge costituzionale n. 1 del 1997.

Le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 1 sono ricalcate sull'articolo 3 della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, che autorizzò l'indizione, molto discussa, del *referendum* di «indirizzo» sui poteri del Parlamento europeo. La formulazione è stata modificata per allargarne l'ambito a tutti gli enti e associazioni portatori di interessi, comunque interessati dai futuri trattati comunitari.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, ricalcate sull'articolo 5 della ricordata legge costituzionale n. 1 del 1997, intendono chiarire che la procedura derogatoria all'articolo 138 della Costituzione si applica *una tantum* alla approvazione della legge costituzionale di autorizzazione alla ratifica (nonchè di eventuale adattamento dell'ordinamento costituzionale italiano ai nuovi Trattati) e, altresì, che tale legge non è dotata di una forza peculiare permanente: per le sue successive modificazioni, quindi, si dovrà di nuovo ricorrere all'applicazione dell'articolo 138 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. La ratifica delle modifiche ai Trattati istitutivi dell'Unione europea, della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), conseguenti alla conclusione dei lavori della Convenzione europea istituita dal Consiglio europeo di Laeken, è autorizzata con legge costituzionale, in conformità alla procedura di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo e in deroga all'articolo 138 della Costituzione. La medesima legge costituzionale dispone le necessarie modifiche alla Costituzione e alle altre leggi costituzionali.

2. La legge costituzionale di cui al comma 1 è adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

3. Dopo la seconda approvazione ai sensi del comma 2, il Ministro della giustizia provvede alla immediata pubblicazione della legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

4. La legge costituzionale di cui al comma 1 è sottoposta a *referendum* entro tre mesi dalla pubblicazione. Essa è promulgata se al *referendum* ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

5. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* è disciplinata dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, e 24 aprile 1975, n. 130, nonché dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti

ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo sulle materie oggetto della legge costituzionale di cui al comma 1. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, nonché agli enti e alle associazioni individuati ai sensi del periodo precedente, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

Art. 2.

1. Le modifiche alla legge costituzionale approvata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono approvate in conformità all'articolo 138 della Costituzione.

